

Risposta ai Quesiti CA5 Gorizia – CIG: 821483042B

Quesito n. 1: *Il disciplinare di gara a pag. 14 dispone che il concorrente deve dichiarare “ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto, con indicazione della data e del numero di iscrizione (Parte IV, lett. A, punto 1)”. Si domanda: è sufficiente che l’attività oggetto dell’appalto sia inserita nell’oggetto sociale dell’impresa ovvero se devono essere attivate presso la CCIAA le varie attività oggetto dell’appalto con i relativi codici ATECO?*

Risposta: In relazione al quesito posto, non può che farsi rinvio a quanto prescritto alla pagina 14 del disciplinare di gara, laddove si legge “**Nell’ambito del DGUE ciascun concorrente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:**

- **non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Parte III);**
- **ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto, con indicazione della data e del numero di iscrizione (Parte IV, lett. A, punto 1);**
- **di essere in regola con la vigente normativa antincendio (Parte IV, lettera a)...**”.

Con specifico riferimento ai codici ATECO, si fa rinvio alla normativa di settore, vigente in materia, per l’esercizio delle attività oggetto di appalto.

Quesito n. 2: *Il disciplinare di gara a pag. 14 dispone che tutti i concorrenti devono dichiarare “ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto, con indicazione della data e del numero di iscrizione (Parte IV, lett. A, punto 1)”. Si domanda: se un’impresa mandante di un RTI eseguirà solo una delle attività oggetto dell’appalto (ad es. eseguirà l’attività di recupero di veicoli e non quella di custodia) deve avere in ogni caso attive presso la CCIAA tutte le attività oggetto dell’appalto o solo quella che eseguirà effettivamente?*

Risposta: Sul punto si rileva che, conformemente a quanto espresso dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 2183/2018, relativa alla medesima procedura di gara indetta per un’altra provincia) l’attività oggetto dell’appalto si sostanzia in un servizio unitario suddiviso al suo interno in più attività (recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto di sequestro, confisca o fermo amministrativo) che, pertanto, vanno considerate frazionabili nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese. Conseguentemente, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti nel loro complesso dal RTI e andranno attestati da ciascuno degli operatori economici che lo compongono, limitatamente alle attività di propria competenza. L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) e c) necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al

raggruppamento. La mandante, quindi, dovrà essere iscritta nelle CCIAA per le attività effettivamente svolte all'interno del raggruppamento; ci si riporta al contenuto del disciplinare al par. X.

Quesito n. 3: *Il concorrente deve avere attivato i codici ATECO presso la CCIAA prima della presentazione della offerta?*

Risposta: Nel premettere che tutti i requisiti generali, tecnici ed economici richiesti per la partecipazione alla procedura devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta, con riferimento ai codici ATECO non può che farsi rinvio alla normativa di settore, vigente in materia, per l'esercizio delle attività oggetto di appalto. A tal fine si veda anche la risposta al quesito n.1.

Quesito n. 4: *Il concorrente, in relazione all'attività di acquisto dei veicoli destinati alla rottamazione, per quale attività deve essere iscritta alla CCIAA o quale codice ATECO deve avere attivato?*

Risposta: Si fa rinvio alla normativa di settore, vigente in materia, per l'esercizio di tale attività. Con riferimento all'attività di demolizione il concorrente dovrà aver cura di dichiarare nel DGUE quanto richiesto nel Disciplinare, a pagina 15.

Quesito n. 5: *Se un concorrente non è iscritto alla CCIAA per l'attività di custodia/deposito veicoli il requisito viene ugualmente superato se presenta l'iscrizione nel decreto prefettizio ai sensi del DPR 571/82?*

Risposta: L'iscrizione negli elenchi Prefettizi di cui al DPR 571/1982 non implica l'automatico riconoscimento in favore dell'operatore dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara. L'operatore dovrà, quindi, dimostrare di soddisfare tutti i requisiti generali e speciali previsti nel Disciplinare di Gara, i quali saranno oggetto di comprova in fase di verifica; con riferimento all'iscrizione alla CCIAA ci si riporta al disciplinare, pag. 14, e alle risposte dei quesiti 1 e 2.

Quesito n. 6. *L'area destinata al deposito dei veicoli indicata nell'offerta può coincidere con l'area autorizzata dal Prefetto ai sensi del DPR 571/82?*

Risposta: Le aree indicate in sede di gara da utilizzare per la custodia dei veicoli vanno utilizzate esclusivamente per il servizio custode acquirente e separate dalle altre attività, eventualmente continue o insistenti sullo stesso sito, ivi comprese quelle destinate a depositaria giudiziaria.

Quesito n. 7. Il disciplinare di gara a pag. 16 dispone che il tecnico deve attestare “(se del caso) la sussistenza di una separazione netta dell’area adibita a depositaria da altra area appartenente allo stesso soggetto e destinata all’esercizio di altra attività”. Si domanda: la separazione netta deve avere sempre altezza mt. 2.50 come la restante recinzione?

Risposta: Ogni singolo concorrente che partecipi per l’attività di custodia, così come previsto dal disciplinare di gara a pagina 15, al punto A.2 lett. b) deve, tra gli altri: - “... disporre nell’ambito territoriale per cui si concorre di un’area adibita a depositaria con una superficie utile non inferiore a mq 500, non parcellizzabile, e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata con un’altezza non inferiore a mt. 2,50, illuminata da un’altezza non inferiore a mt. 5; ... disporre, all’interno della suddetta area adibita a depositaria, di una superficie non inferiore a mq 20 idonea al parcheggio di almeno 2 autoveicoli appositamente riservata dotata: b.1) (se depositaria al chiuso) di una pavimentazione impermeabilizzata del locale ed un pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti, con relativo svuotamento periodico e smaltimento nelle forme previste dalla legislazione di settore; b.2) (se depositaria all’aperto, sia completamente che con presenza di tettoia) di una pavimentazione impermeabilizzata dell’area munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche con relativo trattamento secondo la normativa di settore”. Tali caratteristiche debbono essere altresì attestate nella relativa relazione del tecnico come previsto al punto A.3 del Disciplinare di gara cui si rinvia. L’obiettivo di tale prescrizione è quello di assicurare che la recinzione della depositaria sia idonea non solo a separare l’area *de qua* da altre di proprietà di terzi, ma anche ad evitare l’accesso/intrusione nella medesima ad opera di persone non autorizzate. Il medesimo disciplinare prevede altresì, alla pag. 16, che nella relazione del tecnico, si attesti “(se del caso) la sussistenza di una separazione netta dell’area adibita a depositaria da altra area appartenente allo stesso soggetto e destinata all’esercizio di altra attività”. Ora, va da sé che solo ove la recinzione della più ampia area a disposizione del concorrente, ancorché destinata ad altra attività, già soddisfa integralmente i requisiti di cui alla pag. 15, punto A.2 lett. b) del disciplinare di gara, la “separazione netta” a cui si fa riferimento nella successiva pagina 16, potrà essere operata con modalità diverse, purché sia chiara, identificabile oltre che idonea a dividere la depositaria dalla più ampia superficie appartenente al medesimo soggetto. In caso contrario, tutta la recinzione del minor spazio adibito a depositaria per il servizio di Custode acquirente, ivi compresa la parte della recinzione destinata alla “separazione netta dell’area”, dovrà possedere le caratteristiche di cui alla pagina 15, punto A.2 lett. b), del disciplinare di gara.